



CITTA' DI SURBO

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DIRETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE A MEZZO INTERNET SUL SITO ISTITUZIONALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n° _____ in data _____

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITA'

ARTICOLO 2 – INFORMAZIONE

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO

ARTICOLO 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESE

**ARTICOLO 5 - COMMERCIALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLE
RIPRESE**

ARTICOLO 6 -TUTELA DEI DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

**ARTICOLO 7 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE**

ARTICOLO 8 - NORME DI RINVIO

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1.1 - Il Comune di Surbo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Amministrazione con ogni utile iniziativa.

1.2 - Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web sul sito istituzionale dell'Amministrazione delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale che, richiamandosi ai principi di imparzialità, liceità e trasparenza, saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti terzi all'Ente, regolarmente iscritti all'albo dei giornalisti, accreditati ed ammessi, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000) e nel rispetto dell'art 21 della Costituzione, in modo da offrire una ulteriore alternativa agli strumenti di informazione già esistenti.

1.3 - Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla protezione dei dati personali e della riservatezza (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONE

2.1 - Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta ed anche al pubblico presente circa l'esistenza di videocamere per le riprese audiovisive e della successiva e/o contestuale trasmissione delle immagini.

A tal fine è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni (contenenti gli elementi essenziali dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679) all'ingresso della sala consiliare e nella sala di accesso al Municipio.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO

3.1 - L'attività di ripresa audio video delle sedute consiliari è effettuata direttamente dall'Ente o/o da soggetti terzi all'Ente, regolarmente iscritti all'albo dei giornalisti, nell'esercizio del diritto di cronaca accreditati ed ammessi.

3.2 - La ripresa audio video dei lavori di ciascun consiglio comunale dovrà essere integrale, obiettiva e diffusa attraverso il sito istituzionale del Comune.

3.3 - Le riprese audio video potranno riguardare solo i componenti del Consiglio comunale, assessori sindaco ed eventuali dipendenti Comunali e chiunque abbia diritto ad intervenire sugli argomenti iscritti all'o.d.g. escludendo di inquadrare il pubblico. A tal fine le telecamere per la ripresa delle sedute del consiglio comunale saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente.

Sono vietate le interruzioni, per qualsiasi motivo, se non nei momenti di eventuale pausa del Consiglio.

3.4 - Commenti, note informative, inerenti le discussioni consiliari, troveranno applicazione nei soli programmi di approfondimento in ossequio alle libertà di cronaca e di pensiero costituzionalmente garantite.

Eventuali interviste potranno essere concesse, anche durante i lavori del consiglio, purché compatibili con lo svolgimento dello stesso, esclusivamente al di fuori della sala consiliare.

3.5 - La registrazione delle sedute resterà disponibile sul sito del Comune secondo quanto previsto dal codice dell'Amministrazione digitale e successivamente trasmessa in conservazione sostitutiva per l'archiviazione storica della documentazione amministrativa.

ARTICOLO 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESE

4.1 - Il presidente del Consiglio richiama tutti i partecipanti alla seduta del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo ricoperto, potendo in ogni caso disporre la sospensione o l'annullamento delle video riprese in caso di disordini in aula,

trattazione di argomenti in seduta segreta e negli altri casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

4.2 - I soggetti terzi esterni all'Ente, regolarmente iscritti all'albo dei giornalisti, che vogliano eseguire, per motivi di cronaca e/o di informazione, le video riprese delle sedute del consiglio, in diretta o in differita, dovranno accreditarsi mediante richiesta scritta (entro e non oltre 5 giorni antecedenti la seduta) presso la Presidenza specificando:

- modalità di trasmissione;
- finalità perseguite;
- modalità delle riprese;
- attestazione di presa visione del presente regolamento;
- dichiarazione di responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla legge delle riprese effettuate;
- il responsabile del trattamento dei dati.

Per le riprese in diretta occorre espressamente indicare il punto all'ordine del giorno oggetto della ripresa.

Le emittenti hanno l'obbligo di trasmettere la diretta integrale di ogni intervento purchè inerente al punto dell'o.d.g, ammesso alla diretta.

4.3 - Per le sedute del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, ha facoltà di denegare la ripresa televisiva.

4.4 - I soggetti terzi accreditati ed autorizzati all'effettuazione delle riprese audio visive dovranno rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*, restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

ARTICOLO 5 - COMMERCIALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLE RIPRESE

5.1 - Ad alcun soggetto è attribuita la facoltà di commercializzare il prodotto audiovisivo e a diffondere immagini associandole a informazioni pubblicitarie.

La diffusione delle riprese deve essere integrale, richiamarsi ai principi di imparzialità e completezza, pena la decadenza del diritto ad effettuare riprese.

Solo per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione e/o cronaca è consentita la diffusione delle riprese in forma parziale, pur nel rispetto del principio di completezza informativa, par condicio e trasparenza, specificando che la versione integrale del video è disponibile sul sito web del Comune.

ARTICOLO 6 -TUTELA DEI DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI

6.1 - Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" e sensibilissimi ai sensi dell'art. 9 comma 1, del GDPR 2016/679, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy", pena l'interruzione delle riprese a cura del Presidente del Consiglio nell'ambito delle competenze a lui riconosciute per la gestione del Consiglio.

6.2 - Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze a lui riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far interrompere le riprese audiovisive allorquando le modalità di svolgimento delle stesse non siano rispettose dei suddetti divieti.

In ogni caso resta ferma la responsabilità di ogni partecipante alle sedute di consiglio per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

ARTICOLO 7 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

7.1 - Le immagini video registrate e diffuse in streaming sono trattate e conservate ex D.lgs . 196/2003 ss.mm.ii da personale incaricato al trattamento dei dati.

Il soggetto terzo esterno all'Ente che intende effettuare video riprese deve indicare il nome del titolare e del responsabile del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.

ARTICOLO 8 - NORME DI RINVIO

8.1 -Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), al codice in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra norma di legge in materia e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

9.1 - Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.